



COMUNE DI GENOVA

Deroga all'arretramento del cancello (ai sensi dell'art. 46 comma 4 del D.P.R. 495/92.)

L'art. 46 comma 4° del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, prescrive che i passi carrabili debbano essere realizzati in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale imponendo che eventuali delimitazioni fisiche a protezione della proprietà siano arretrate allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso.

Tale arretramento viene quantificato nella misura minima di metri 4,5.

Lo stesso articolo prevede tuttavia la deroga all'arretramento, a condizione che sia installato un dispositivo automatico di apertura dotato di comando a distanza, nei seguenti casi:

- *obbiettive impossibilità costruttive*
- *gravi limitazioni alla godibilità della proprietà privata*
- *immissioni su strade senza uscita o comunque a traffico estremamente limitato*

Obbiettive impossibilità costruttive

Costituisce impossibilità costruttiva la prescrizione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria – rilasciata secondo le procedure di Legge – sul posizionamento del cancello per motivazioni di carattere paesaggistico, artistico e storico.

Possono anche essere considerate altre impossibilità purché debitamente documentate e giustificate, comunque da valutarsi caso per caso.

Grave limitazione alla godibilità della proprietà privata

Si ha quando l'arretramento del cancello impedisce fisicamente la sosta veicolare arrecando una riduzione della capacità di parcheggio oppure impedisce il corretto utilizzo dell'area di parcheggio ad esempio per mancanza di sufficienti spazi di manovra.

La limitazione dovrà essere debitamente documentata anche con l'ausilio di specifici elaborati grafici e descrittivi.

Immissioni su strade senza uscita o comunque a traffico estremamente limitato

In questo caso è consentito derogare sia all'arretramento del cancello che all'installazione di dispositivo automatico di apertura.

Nello specifico è da considerarsi strada a traffico estremamente limitato la viabilità di classe F (o ad essa equiparabile se non classificata) che, sulla base di una campagna di rilievi riferiti ad una giornata feriale tipo (martedì, mercoledì o giovedì) nelle fasce orarie 7.00 – 9.00 e 17 – 20, presenti un carico veicolare di picco inferiore a 60 veicoli equivalenti/ora.

Per la definizione di veicoli equivalenti vige la seguente scala di rapporto:

- Motocicli/Ciclomotori : 0,33 veicoli equivalenti
- Autovetture : 1 veicolo equivalente
- Autocarri (< 3,5 t) : 1 veicolo equivalente
- Bus/Mezzi Pesanti : 2,5 veicoli equivalenti